

**COMUNE DI AMATRICE**

(Provincia di Rieti)

REPERTORIO N.

“CONCESSIONE D’USO DI N. LOCULO/I NEL CIMITERO COMUNALE
DEL

- LOCULO/I N° -

L’anno addì del mese di presso la
residenza comunale di Amatrice, nell’ufficio del Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell’art.
1372 del codice civile.

TRA

– il Comune di Amatrice (di seguito nel presente atto denominato semplicemente
“Comune), codice fiscale/partita iva “00110480571”, rappresentato da ,
....., nato ad il, e residente
per la carica presso il Comune di Amatrice, il/la quale agisce non in proprio ma
nell’esclusivo interesse di detto Comune che, in questo atto, rappresenta nella sua
qualifica di “Responsabile Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica - Servizi
Cimiteriali”;

E

- il sig./la sig.ra (di seguito nel presente atto denominato/a
semplicemente “concessionario”), nato/a a il e
residente in via n. codice fiscale

PREMESSO

- **che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04.01.2010, il Comune di
Amatrice approvava, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, ai sensi del
DPR n. 285 del 10.09.1990;

- **che**, con delibera di Giunta Comunale n. del, venivano fissate le tariffe di concessione cimiteriale, ivi comprese quelle relative alla concessione di loculi nei Cimiteri Comunali;

VISTO

Il “Titolo III” art. 40 e seguenti del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria, laddove risulta disciplinata la concessione di loculi;

TUTTO CIO’ PREMESSO

le citate parti, come sopra individuate e qualificate, mentre ratificano e confermano la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Il Comune di Amatrice, in persona del Responsabile Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica - Servizi Cimiteriali, come sopra qualificata, concede, al/alla sig./sig.ra concessionario, che accetta, si obbliga e stipula per sé ed eredi, l’uso di n. loculo/i posto/i nel Cimitero del

ART. 2 - Il/i suddetto/i loculo/i è/sono così contraddistinto/i:

- dal numero- Fila- Riquadro- Blocco

- dal numero- Fila- Riquadro- Blocco:

ART. 3 – La presente concessione ha durata di anni 50 (cinquanta), decorrenti dalla data di stipula del presente contratto di concessione. Pertanto, salvo rinnovo, la scadenza della concessione cimiteriale è fissata alla data del

ART. 4 – Per la presente concessione cimiteriale, il concessionario ha corrisposto al Comune di Amatrice la somma di Euro (diconsi Euro/00) quale canone concessorio, mediante versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale, come da documentazione agli atti.

ART. 5 – La presente concessione si intende fatta ed accettata tra le parti ed operante alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai

regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno di seguito ed in proposito essere emanate.

ART. 6 – La presente concessione non potrà essere oggetto di alienazione, ma solo di successione nei modi e forme previsti dalla normativa vigente. In particolare la concessione non può essere fatto oggetto di attività di lucro o speculazione da parte del concessionario.

ART. 7 – L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adottare in ogni tempo, in aggiunta, modifica o revoca delle vigenti disposizioni, nuove norme per i cimiteri e le relative concessioni, a cui il concessionario e i suoi eredi dovranno incondizionatamente sottostare.

ART. 8 - Sono a carico del concessionario o suoi eredi, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del/i loculo/i concesso/i limitatamente alle opere ornamentali esterne, ivi compresi il marmo la cui fornitura di base resta in carico al Comune.

ART. 9 – Gli aventi diritto, allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento al momento in vigore, potranno domandarne la riconferma che potrà essere concordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta. In mancanza di tale richiesta il loculo rientrerà nella piena disponibilità del Comune, previa esumazione dei resti mortali.

ART. 10 – L'estinzione della presente concessione è regolata dall'art. 55 del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

ART. 11 – Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 10

settembre 1990, n. 285 e di quello comunale, approvato da ultimo con deliberazione consiliare n. 05 in data 04.01.2010, nonché alle norme generali sulle concessioni demaniali.

ART. 12 – Il Comune concedente, ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003, del D.Lgs 101 del 10.08.2018 e successive modifiche ed integrazioni, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nella presente concessione, nonché previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il concessionario, con la sottoscrizione della presente concessione, acconsente fin d’ora alla gestione ed alla comunicazione dei citati dati per le finalità connesse al corretto e puntuale adempimento degli obblighi, all’assolvimento degli oneri e all’esercizio dei diritti discendenti dalla presente concessione e per ogni altra finalità a cui l’Ente concessionario sia legittimato.

ART. 13 – Le spese per i bolli, diritti, registrazione e tutte quelle eventuali consequenziali che possono occorrere, sono a carico del concessionario.

ART. 14 – Si da atto che lo schema di questo contratto è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del

ART. 15 - Il presente contratto, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso (ricadendo nell’ambito di applicazione dell’art. 2, parte seconda, della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 - circolare ministeriale n. 126 del 15.05.1998) con spese a carico della parte soccombente.

Seguono le firme:

- PER IL COMUNE DI AMATRICE:

- PER IL CONCESSIONARIO: